



Informazioni tecniche - Protezione degli animali

Protezione dalle condizioni meteorologiche di greggi transumanti di pecore

Cos'è un gregge transumante di pecore?

Per «gregge transumante di pecore» si intende un gregge di pecore **non gravide** che transuma nel periodo dal 15 novembre al 15 marzo (art. 33 cpv. 1 OFE). Se greggi di pecore transumano sul territorio di più Comuni è necessaria un'autorizzazione del veterinario cantonale (art. 33 cpv. 2 OFE). Il pascolo è consentito solo con il consenso esplicito del proprietario del terreno. Secondo le disposizioni della legislazione sulle epizootie, le pecore devono essere identificate con i marchi auricolari BDTA ufficiali e il certificato di accompagnamento per animali a unghia fessa deve essere correttamente compilato e disponibile in ogni momento. L'ordinanza sui medicinali veterinari prescrive che i medicinali somministrati siano registrati nel giornale dei trattamenti e nell'inventario (art. 28 cpv. 1 e 2 OMVet). Questi due elenchi accompagnano il pastore durante l'intero periodo di transumanza e devono essere conservati per ulteriori 3 anni.

Per garantire un accudimento sufficiente del gregge, il pastore deve essere **presente in permanenza** in condizioni meteorologiche difficili, che possono risultare eccessive per la capacità di adattamento degli animali. In condizioni climatiche favorevoli che non mettono alla prova gli ovini, si presume che il pastore sia solitamente presente per 12 ore durante il giorno. Inoltre, il pastore deve garantire che durante la sua assenza le pecore non possano spostarsi in modo incontrollato. Per accudire gli animali, il pastore di un gregge transumante è pertanto accompagnato da **cani addestrati** per questo compito. Per tenere unito il gregge durante la notte o tenerlo lontano da strade o altri luoghi pericolosi, il pastore può chiudere temporaneamente in recinto tutte o parte delle pecore.

Cosa vuol dire condizioni climatiche estreme in inverno?

È necessario garantire che gli ovini tenuti permanentemente all'aperto in inverno non siano esposti a lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche estreme (art. 36 cpv. 1 OPAn). Con **condizioni climatiche estreme** in inverno sono indicati periodi meteorologici contraddistinti da freddo accompagnato da umidità e vento. Le pecore sopportano bene il freddo in condizioni climatiche secche, ma bisogna assolutamente evitare che siano bagnate fino alla cute quando le temperature sono basse. È impossibile indicare dei valori climatici esatti oltre i quali sia necessario in tutti i casi garantire alle pecore una protezione dalle condizioni climatiche estreme. Tuttavia, come limiti indicativi per intervenire possono essere d'aiuto i seguenti valori: temperature inferiori a 10 °C associate a vento e umidità in seguito a precipitazioni persistenti per più di 2 giorni. Nei greggi transumanti di pecore, il **pastore ha la responsabilità** di provvedere affinché, in condizioni climatiche estreme, gli animali possano rifugiarsi in un luogo in cui siano sufficientemente riparati dalle condizioni atmosferiche, e di assicurare che la capacità di adattamento delle pecore non sia eccessivamente sollecitata.

Quale protezione deve essere fornita in condizioni climatiche estreme?

Per proteggere da condizioni climatiche estreme gli animali di un gregge transumante, il pastore è obbligato a condurli in un terreno adeguato tenendo conto delle previsioni meteorologiche. In quel luogo deve assicurare che le pecore possano sfruttare all'occorrenza strutture naturali quali alberi, boschi (osservare le disposizioni speciali delle autorità forestali), sporgenze rocciose o avvallamenti del terreno, oppure strutture artificiali (p. es. reti di protezione dal vento o balle di paglia) per trovare un **riparo sufficiente** dalle condizioni climatiche estreme. La protezione dal vento deve essere situata nell'area di permanenza degli animali o nelle loro immediate vicinanze ed essere orientata contro la direzione dominante del vento. L'ultima tosatura degli animali deve risalire a prima di 4 settimane dall'inizio della transumanza.

Per offrire agli animali una protezione sufficiente anche in caso di persistenza delle condizioni climatiche estreme, deve essere garantita la presenza di una stalla **disponibile in ogni momento** e conforme alle disposizioni in materia di protezione degli animali per tutto il gregge transumante di pecore, con adeguate provviste di foraggio.

Che formazione deve avere il pastore di un gregge transumante di pecore?

L'accudimento di un gregge transumante di pecore è un lavoro molto impegnativo. Pertanto il pastore deve disporre di una formazione adeguata e di sufficiente esperienza. Una condizione necessaria è per esempio una formazione agricola. Inoltre, il pastore deve poter dimostrare esperienza nella gestione di pecore e cani pastori, per esempio avendo svolto in precedenza l'attività di accompagnatore o aiuto-pastore o avendo accumulato esperienza nella transumanza di ovini nei luoghi di estivazione. Il titolare di un'autorizzazione cantonale per la transumanza di un gregge di pecore, ossia il detentore degli animali, deve garantire che il pastore dispone di sufficienti conoscenze per l'accudimento degli animali.

Basi legali:

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza sulle epizootie (OFE), ordinanza sui medicinali veterinari (OMVet)

Art. 6 OPAn Protezione dalle condizioni meteorologiche

1. Il detentore di animali deve provvedere a fornire la necessaria protezione agli animali che non possono adattarsi alle condizioni meteorologiche.

Art. 36 OPAn Detenzione permanente all'aperto

1. Gli animali domestici non possono essere esposti a lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche estreme. Se in tali condizioni non vengono messi in stalla, gli animali devono disporre di una protezione adeguata, naturale o artificiale, che offra un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e li protegga dall'umidità, dal vento o da una forte insolazione. Deve inoltre essere disponibile un settore di riposo sufficientemente asciutto.

Art. 33 OFE Mandre transumanti

1. La transumanza di mandre è vietata. Fanno eccezione i greggi transumanti di pecore senza animali gravidi, che transumano dal 15 novembre al 15 marzo. Lo spostamento per l'estivazione e lo svernamento non è considerato come transumanza.
2. Se i greggi di pecore transumano sul territorio di più Comuni è necessaria un'autorizzazione del veterinario cantonale.

Art. 28 OMVet Detentori di animali da reddito e veterinari

1. I detentori di animali da reddito provvedono affinché le persone che utilizzano un medicamento veterinario secondo l'articolo 26 registrino le seguenti indicazioni in un giornale dei trattamenti:
 - a. la data della prima e dell'ultima utilizzazione;
 - b. l'identificazione degli animali trattati o del gruppo di animali trattato, come ad esempio le marche auricolari;
 - c. l'indicazione;
 - d. la denominazione commerciale del medicamento veterinario;
 - e. la quantità;
 - f. i termini d'attesa;
 - g. le date della liberazione delle diverse derrate alimentari ottenute dall'animale da reddito;
 - h. il nome della persona autorizzata a dispensare medicinali che ha prescritto, dispensato o somministrato il medicamento veterinario.
2. Essi sono tenuti, per ogni entrata destinata alla scorta e per ogni restituzione o distruzione di medicinali secondo l'articolo 26, ad annotare in maniera chiara le seguenti indicazioni:
 - a. la data;
 - b. la denominazione commerciale;
 - c. la quantità in unità di confezioni;
 - d. la ditta distributrice o la persona che riprende il medicamento.